

	CONTRATTO RELATIVO ALL' ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI KIT ELISA E TEST IMMUNOLOGICI - LOTTO 6	
	CIG: B3164377B4	
	TRA	
	L' ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL' EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI" , di seguito denominato "Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bianchi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in persona del Dott. Marco Pio Olivieri, nato a	
	il , delegato dal Direttore Generale a stipulare i contratti	
	E	
	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV di seguito denominata "ditta" e/o società) con sede legale in Segrate (MI), via San Bovio, 3, C.F. / P.Iva 12792100153, in persona del rappresentante legale, Gilda Ferrante, nato a	
	il C.F. , domiciliato per la carica presso Via San Bovio 3, 20054 Segrate MI firma digitale intestata valida e non revocata;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale n. 332 del 15/09/2024 è stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico per lotto, ex art.59 del	

	D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di kit Elisa e test immu-	
	nologici, suddivisa in 16 lotti, per la durata di 48 mesi,	
	per un importo complessivo a base di gara pari ad €	
	924.244,80, oltre l'Iva;	
	- con determinazione dirigenziale n. 156 del 25/03/2025, pre-	
	so atto delle risultanze della procedura, è stata disposta	
	l'aggiudicazione del lotto 6 della procedura a favore della	
	ditta odierna contraente per un importo complessivo pari ad €	
	2.231,67, oltre Iva;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti dal-	
	le disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto;	
	- gli atti ed i documenti richiamati nel presente atto, an-	
	corché non materialmente allegati, costituiscono parte inte-	
	grante e sostanziale del presente contratto, così come il di-	
	sciplinare di gara e l'offerta economica della ditta.	
	Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto	
	Il presente Accordo Quadro definisce:	
	i termini e le condizioni con cui la ditta si obbliga, ferme	
	le condizioni tutte già prefissate negli atti di gara, ad	
	eseguire, su richiesta dell'Istituto Zooprofilattico Speri-	

	mentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, per il periodo	
	di cui all'art. 4, contratti/ordini attuativi di fornitura	
	del seguente prodotto:	
	- KIT PER LA RILEVAZIONE DI INTERLEUCHINA-6 BOVINA IN SIERO	
	DI SANGUE - Cod. ESS0029 - Kit 480 det..	
	L'esecuzione del contratto è regolata, in via graduata, dalle	
	clausole dettate dal presente atto, dal Codice Civile e dalle	
	altre disposizioni normative in vigore in materia di contrat-	
	ti di diritto privato.	
	Art. 2 - Quantità	
	Il presente Accordo Quadro si ispira al principio della pre-	
	supposizione essendo l'entità della fornitura commisurata al	
	fabbisogno effettivo.	
	I kit che verranno effettivamente ordinati sono quelli che si	
	renderanno necessari nel corso dei mesi di valenza contrat-	
	tuale, a seguito di richiesta interna da parte dei laborato-	
	ri, a insindacabile giudizio di questo Istituto; ciò signifi-	
	ca che la ditta sarà tenuta a fornire, alle condizioni econo-	
	omiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, so-	
	lo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno ef-	
	fettivamente ordinati.	
	Art. 3 - Corrispettivo, revisione prezzi, fatturazione, paga-	
	menti	

	Il prezzo relativo alla fornitura in argomento, quale risultato dell'offerta formulata dalla ditta in sede di gara, è	
	pari ad:	
	- KIT PER LA RILEVAZIONE DI INTERLEUCHINA-6 BOVINA IN SIERO	
	DI SANGUE - Cod. ESS0029 - € 557,92, oltre l'Iva.	
	I prezzi offerti, comprensivi di ogni ulteriore spesa per	
	trasporto, imballo, consegna presso il magazzino centrale di	
	questo Istituto, o presso le sedi territoriali della Lombar-	
	dia e dell'Emilia-Romagna, eventuale deposito di contenitori	
	o materiale di imballaggio, si intendono fissi ed invariabili	
	per tutta la durata del rapporto, fatta salva la revisione	
	dei prezzi nei limiti di quanto previsto dall'art. 60 del	
	D.Lgs. 36/2023 e dal successivo art. 3.1.	
	Ogni contratto attuativo sarà contraddistinto da un numero	
	d'ordine che dovrà essere riportato sul documento di traspor-	
	to e sulla relativa fattura.	
	Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data	
	di ricevimento delle singole fatture. Il riconoscimento degli	
	eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento av-	
	verrà secondo le norme previste in materia.	
	Le fatture dovranno riportare l'indicazione del numero di or-	
	dine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta	
	specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inol-	
	tre essere riportati il codice CIG, nonché le coordinate ban-	

	carie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questo Istituto da ogni responsabilità al riguardo.	
	L'importo complessivo e massimo del presente contratto è pari ad € 117.649,92, oltre l'Iva.	
	Art. 3.1 - Revisione dei prezzi	
	Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 16.1 è prevista la possibilità di modificare i prezzi offerti qualora sussistano aumenti di costi non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta.	
	L'istanza di revisione dovrà essere presentata dalla ditta affidataria e dovrà contenere le motivazioni della richiesta e adeguata documentazione a supporto. Sarà onere di questa amministrazione valutare, sulla base della documentazione prodotta e degli indici di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'opportunità di autorizzare la revisione dei prezzi.	
	La revisione dei prezzi potrà essere autorizzata solamente	
	- se contenuta nel 20% del prezzo iniziale;	
	- se i maggiori oneri non superano le somme risultanti dalla differenza tra l'importo stanziato nel prospetto economico e l'importo di aggiudicazione (c.d. ribassi d'asta).	
	Art. 4 - Durata	

	Il contratto avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi a decor-	
	rere dalla data di registrazione dello stesso al protocollo	
	generale dell'ultimo firmatario.	
	Art. 5 - Modalità di ordinazione e di consegna	
	Gli ordinativi relativamente ai contratti attuativi saranno	
	inoltrati, sulla base delle esigenze dei laboratori utilizza-	
	tori, nel corso dei mesi di valenza contrattuale in forma	
	scritta.	
	La consegna dovrà avvenire entro un massimo di 15 giorni so-	
	lari dalla data di ricevimento dell'ordine/richiesta.	
	Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il fornitore	
	dovrà effettuarle non oltre il termine di tre giorni lavora-	
	tivi.	
	Nel caso in cui l'ordine preveda consegne frazionate, queste	
	dovranno essere effettuate alle scadenze indicate, ovvero a	
	seguito di richiesta telefonica o tramite e-mail del labora-	
	torio utilizzatore. Il laboratorio richiedente specificherà	
	nella richiesta il numero d'ordine cui la consegna si riferi-	
	sce.	
	Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da	
	garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la	
	merce deve pervenire nel luogo di destinazione in perfetto	
	stato di conservazione, in particolare per i prodotti che de-	
	vonno essere mantenuti a temperatura controllata, con la ga-	

	ranzia che il trasporto venga effettuato con le modalità più	
	opportune in relazione al prodotto.	
	La temperatura di stoccaggio del prodotto, se diversa dalla	
	temperatura ambiente, dovrà essere indicata all'esterno del	
	collo, confezionando in colli distinti i prodotti con diverse	
	temperature di trasporto/stoccaggio, in assenza di indicazio-	
	ni sul collo, si procederà allo stoccaggio/distribuzione del	
	materiale a temperatura ambiente.	
	I prodotti soggetti a scadenza non inferiore ad un anno, se	
	non diversamente specificato, dovranno avere, al momento del-	
	la consegna, un periodo residuale di validità, dichiarato	
	sulla confezione, pari ad almeno il 75% dell'intero; in caso	
	di mancato rispetto del presente articolo, la ditta si impe-	
	gna alla sostituzione degli stessi, con spese a proprio cari-	
	co, con prodotti con scadenza conforme.	
	In caso di modifica del codice articolo fornitore, la ditta	
	dovrà darne comunicazione per iscritto.	
	La firma per ricevuta non impegna l'Istituto per quanto con-	
	cerne la verifica delle merci stesse, riservandosi l'Ammini-	
	strazione di comunicare, con lettere a parte, le proprie os-	
	servazioni o le eventuali contestazioni.	
	La difformità qualitativa del prodotto fornito rispetto alle	
	disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presen-	
	te contratto e a quanto dichiarato dalla ditta in offerta,	

	potrà essere contestata dall'Istituto anche successivamente	
	alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano im-	
	mediatamente riconoscibili.	
	Art. 6 - Cessione del contratto e cessione del credito	
	E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere	
	totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preven-	
	tivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt.	
	1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte	
	della fornitura di beni oggetto del contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice civile,	
	è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella ce-	
	dente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione	
	di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato al-	
	la verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari	
	per contrarre con l'Istituto.	
	Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il di-	
	ritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudi-	
	ziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla	
	cauzione presentata.	
	La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplina-	
	ta dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 cui si fa espresso ri-	
	chiamo.	
	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	

	a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di	
	interesse previsti dai documenti di gara;	
	b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei credi-	
	ti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione	
	Appaltante.	
	La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto	
	di contestazione.	
	Art. 7 - Obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti	
	La ditta deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi	
	e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicura-	
	zioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo	
	carico.	
	La ditta assume per l'effetto ogni responsabilità per infor-	
	tuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a ter-	
	zi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori,	
	anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con	
	il contratto.	
	Con la formulazione dell'offerta, la ditta ha implicitamente	
	certificato che i prodotti proposti sono conformi alle vigen-	
	ti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o	
	di appalto.	
	Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende	
	subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.L. n.	
	81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'in-	

	tendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto	
	medesimo.	
	La ditta dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto	
	con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata	
	dell'appalto.	
	Art. 8 - Subappalto	
	Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, per l'intera dura-	
	ta del contratto, la ditta non potrà subappaltare la fornitu-	
	ra oggetto del presente A.Q. non avendo fatto ricorso	
	all'istituto nelle forme indicate nel suddetto articolo in	
	sede di gara.	
	Art. 9 - Penali	
	Fermo quanto stabilito dal presente contratto, nel caso di	
	inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva	
	di applicare una penale in misura compresa tra l'1 per cento	
	e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.	
	In particolare, in caso di mancato rispetto dei tempi conse-	
	gna l'Istituto applicherà una penale pari all'1 per mille	
	dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.	
	Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conse-	
	guenze in termini di disservizio, anche con ricadute	
	sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.	
	Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi	
	essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo	

	nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.	
	L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.	
	Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficiente perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall'Istituto.	
	Art. 10 - Deposito cauzionale definitivo	
	A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto è stata costituita in data 02/04/2025, a favore dell'Istituto, garanzia mediante garanzia fideiussoria n. 094000000112535 rilasciata da Banca Nazionale del Lavoro Spa, fino alla concorrenza di Euro 156,22 (euro centocinquantasei/22) con scadenza alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto.	

	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti	
	dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del	
	presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.	
	Art. 11 - Risoluzione - recesso - verifica di conformità	
	L'Istituto si riserva di risolvere il contratto se nel corso	
	di utilizzo dei consumabili di cui trattasi emergessero dif-	
	formità, rispetto a quanto riscontrato in fase di valutazione	
	dell'idoneità tecnica tali da comportare una revisione del	
	giudizio di idoneità stesso.	
	In aggiunta alle fattispecie previste dal Codice civile in	
	materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in se-	
	guito ad una semplice dichiarazione dell'IZSLER, nei seguenti	
	casi:	
	- violazione della normativa relativa alla tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136	
	del 13 agosto 2010;	
	- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del	
	Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regio-	
	ne Lombardia.	
	- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate	
	nell'esecuzione delle singole prestazioni della fornitura so-	
	pra descritto o più in generale nell'esecuzione degli obbli-	
	ghi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali;	

	- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge	
	nei confronti del personale;	
	- avvio di procedura fallimentare nei confronti della	
	Commissionaria, cessione dell'azienda per cessazione attivi-	
	tà, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguen-	
	ti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Commis-	
	sionaria;	
	- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le	
	pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative lega-	
	te alla legislazione antimafia;	
	- mancata reintegrazione, entro 15 giorni naturali e con-	
	secutivi, del deposito cauzionale definitivo di cui all'art.	
	10 del presente contratto;	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà	
	l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento	
	del danno subito.	
	L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unila-	
	teralmente dal contratto ai sensi degli artt. 1671 e 1674	
	c.c. La ditta sarà tenuta all'accettazione in qualsiasi mo-	
	mento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo	
	del preavviso di almeno 30 gg., a mezzo Racc. A/R o Pec, qua-	
	lora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in me-	
	rito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura, in	
	relazione a modifiche normative e/o organizzative nel setto-	

	re. L'Istituto può inoltre recedere dal contratto per motivi	
	di pubblico interesse.	
	L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso	
	di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non im-	
	putabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice ci-	
	vile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).	
	Ai sensi dell'art. 116 del Codice dei contratti, l'Istituto	
	verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto	
	da parte dell'esecutore attraverso il Direttore	
	dell'Esecuzione del Contratto (DEC) in persona della sig.ra	
	Chiara Tomasoni, Assistente Tecnico in servizio presso il Re-	
	parto di Virologia dell'IZSLER, il quale verifica che le at-	
	tività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dalla	
	controparte in conformità al presente contratto e ai documen-	
	ti tutti in esso richiamati.	
	L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive	
	fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora	
	l'esecutore non adempia, l'Istituto ha facoltà di risolvere	
	il contratto.	
	La prestazione è soggetta, altresì, a verifica di conformità	
	da eseguirsi direttamente da parte di personale	
	dell'Istituto, per certificare che le prestazioni contrattua-	
	li siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tec-	
	nico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condi-	

	zioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle	
	leggi di settore. Le attività di verifica hanno anche lo sco-	
	po di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai	
	documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le ri-	
	sultanze di fatto.	
	La verifica di conformità verrà effettuata, in relazione alla	
	natura dei beni e al loro valore, a campione e, ove possibi-	
	le, in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni	
	di qualità, ovvero a documentazione di contenuto analogo, at-	
	testanti la conformità delle prestazioni contrattuali esegui-	
	te alle prescrizioni contrattuali.	
	Il controllo quali-quantitativo della fornitura verrà effe-	
	tuato per ciascuna fornitura all'atto della consegna da parte	
	del personale dell'Istituto addetto alla ricezione dei beni.	
	In difetto di simile accertamento al momento della consegna,	
	l'Istituto si riserva di effettuare la verifica quali-	
	quantitativa al momento dell'effettivo utilizzo dei beni me-	
	desimi. La firma per ricevuta, posta al momento della conse-	
	gna, non impegnerà in alcun modo l'Istituto all'accettazione	
	degli stessi.	
	Nel caso in cui la fornitura non risulti conforme sotto	
	l'aspetto quali-quantitativo l'Istituto avvierà la procedura	
	di reclamo richiedendo il ritiro dei beni difettosi o in ec-	
	cesso ovvero l'invio di quelli mancanti, con spese a carico	

	della stessa, anche laddove i beni siano stati privati del loro imballaggio originario.	
	Nel caso di difformità in eccesso o in difetto tra la quantità ordinata e quella effettivamente consegnata, l'eccedenza sarà segnalata dall'Istituto alla ditta la quale dovrà provvedere a proprie spese, entro 5 giorni solari e consecutivi.	
	In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di applicare una penale pari ad € 100,00 una tantum. Le penali verranno detratte dalla fattura successiva.	
	Nel caso in cui le prestazioni risultino non conformi sotto l'aspetto qualitativo l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere al fornitore l'immediata ripetizione delle prestazioni entro 5 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della contestazione. In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di applicare una penale pari a € 200,00 una tantum. Le penali verranno detratte dalla fattura successiva.	
	Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	La ditta assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.	
	La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedica-	

	ti, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel	
	caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima uti-	
	lizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa	
	pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i	
	casi le coordinate del conto corrente dovranno essere tra-	
	smesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle per-	
	sone delegate ad operare su di esso (art. 3 comma 7).	
	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante di-	
	chiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47	
	D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata	
	da copia di un documento di identità del sottoscrittore in	
	corso di validità.	
	In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra,	
	l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore	
	dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si	
	intenderanno sospesi.	
	La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica rela-	
	tiva ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la	
	variazione è intervenuta.	
	Art. 13 - Spese e oneri tributari	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto	
	sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo.	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in	

	caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima	
	allegata D.P.R. 131/1986.	
	Art. 14 - Codice di comportamento e Patto di integrità in ma-	
	teria di contratti pubblici di Regione Lombardia	
	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i	
	contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiara-	
	zione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle re-	
	sponsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (di-	
	pendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con delibera-	
	zione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 10.12.2021,	
	in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n.	
	165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L.	
	190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la re-	
	pressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica	
	Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice	
	di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n.	
	62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compa-	
	tibili, ai titolari di contratti di consulenza o collabora-	
	zione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di	
	organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione	
	dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collabo-	
	ratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese	
	fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.	

	Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rap-	
	porti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai criteri	
	fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti de-	
	finiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la	
	violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto	
	del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto	
	dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni	
	patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.	
	La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR	
	16.04.2013, N. 62: "Regolamento recante codice di comporta-	
	mento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.	
	Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3 dell'art. 2 stabi-	
	lisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi	
	di condotta previsti dal presente codice nei confronti di im-	
	prese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante	
	dal citato codice, l'Istituto potrà procedere alla risoluzio-	
	ne o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale:	
	www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" -	
	"Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello "At-	
	ti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice disci-	
	plinare e codice di condotta".	

	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA	
	DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.	
	Art. 15 – Obblighi di riservatezza e tutela della privacy	
	Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di	
	trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regola-	
	mento europeo 2016/679 del 26/04/2016 entrato in vigore il	
	25/05/2018 in quanto direttamente applicabili, "relativo alla	
	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento	
	dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali	
	dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale	
	sulla protezione dei dati)".	
	Con D.Lgs. 101 del 10/08/2018 è stato tra l'altro adeguato il	
	vigente codice della privacy alle nuove disposizioni comuni-	
	tarie in materia.	
	L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si	
	svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,	
	nonché della dignità dell'Interessato, con particolare rife-	
	rimento alla riservatezza, all'identità personale e al dirit-	
	to alla protezione dei dati personali.	
	Base giuridica e finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett.	
	c) Reg. 679/2016)	
	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto	
	Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei se-	
	guenti presupposti di liceità:	

	il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di	
	cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precon-	
	trattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1, lett.	
	b) Reg. 679/2016);	
	il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale	
	(art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);	
	il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico	
	rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati	
	membri, che deve essere proporzionato alla finalità persegui-	
	ta, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati	
	e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i	
	diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art.	
	9.2, lett. g) Reg. 679/2016).	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali	
	dell'Interessato verranno trattati:	
	• per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database in-	
	formatici aziendali;	
	• per la gestione di obblighi di natura contabile e fi-	
	scale;	
	• per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazio-	
	ne del contratto;	
	• per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai qua-	
	li la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo;	

	• per ottemperare a specifiche richieste	
	dell'Interessato.	
	Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari	
	dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)	
	I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse	
	necessario, potranno essere comunicati (con tale termine in-	
	tendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determi-	
	nati):	
	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciu-	
	ta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunita-	
	ria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescri-	
	zioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e	
	giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per	
	l'invio di documentazione e/o materiale;	
	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti	
	derivanti dall'esecuzione dei contratti.	
	Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati	
	personali oggetto della presente informativa risulta essere	
	necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del con-	
	tratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non ve-	
	nissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso	
	alle obbligazioni contrattuali.	

	Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una	
	comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente in-	
	dicati.	
	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in	
	alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne	
	conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti in-	
	determinati).	
	I Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di	
	conservazione sono quelli dettati dall'art. 13.2, lett. a)	
	del Reg. 679/2016.	
	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato og-	
	getto del trattamento saranno conservati per il periodo ne-	
	cessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti	
	nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli	
	necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	Art. 16 - Foro competente	
	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di	
	Brescia.	
	Art. 17 - Norme di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto,	
	si richiamano gli artt. 113 e seguenti del D.Lgs 36/2023.	
	Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie	

	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.	
	la ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EU-	
	ROPE BV, come sopra rappresentata, dichiara di approvare spe-	
	cificatamente le disposizioni di cui agli articoli: 9 (Pena-	
	li), Art. 11 (Risoluzione - recesso - verifica di conformi-	
	tà), 13 (Spese e Oneri tributari) e 16 (Foro competente) del	
	presente Contratto.	
	Brescia/Segrate, lì 13/05/2025	
	per l'IZSLER	
	Il Dirigente Responsabile dell'U.O. Provveditorato Economato	
	e Vendite	
	Dott. Merco Pio Olivieri	
	per la ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES	
	EUROPE B.V	
	Il Legale Rappresentante	
	GILDA FERRANTE _	
	Il presente contratto - redatto in un unico esemplare origi-	
	nale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dal-	
	la data di registrazione dello stesso al protocollo generale	
	dell'ultimo firmatario	
	Documento prodotto in originale informatico e firmato digi-	
	talmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale"	
	(D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)	